Sent. n. 27/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Saverio Galasso Consigliere, rel.

Dott. Francesco Sucameli Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80787** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti dei Signori:

I. **X X** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e residente ad OMISSIS (OMISSIS), in Via OMISSIS, n. OMISSIS, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione, dall'Avv. Marco Maietta (C.F. MTTMRC82H23D810O) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Frosinone, in via T. Landolfi, n. 167, indirizzo p.e.c. marco.maietta@pecavvocatifrosinone.it e fax 0775/1530354;

II. **X X** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS ed ivi residente, in via OMISSIS, n. OMISSIS, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in fase preprocessuale, dall'Avv. Claudia Mancini (C.F. MNCCLD83S67D810W) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima sito in Frosinone, in via Firenze, n. 78, indirizzo pec: avvclaudia.mancini@pecavvocatifrosinone.it;

III. **X X (**C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e residente in OMISSIS (OMISSIS), in piazza OMISSIS, n. OMISSIS, int. OMISSIS , rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in fase preprocessuale, dall'Avv. Claudia Mancini (C.F. MNCCLD83S67D810W) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima sito in Frosinone, in via Firenze, n. 78, indirizzo pec: avvclaudia.mancini@pecavvocatifrosinone.it;

IV. **X X** (C.F. OMISSIS) nato ad OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS ed ivi residente, in via OMISSIS, n. OMISSIS, rappresentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto di costituzione, dall'Avv. Antonio Visocchi (C.F. VSCNTN87S21C034Y), del Foro di Cassino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Cassino, via Domenico Cimarosa n.

64, che chiede di inviare tutte le notificazioni e le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo p.e.c. dei Registri di Giustizia antonio.visocchi@pecavvocaticassino.it;

con l'intervento dell'**Agenzia delle Entrate** (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata (numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 13.1.2026, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Filomena Graziano, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Sost. Proc. Gen. Stefano Brizi in rappresentanza della Procura regionale attrice, l'Avv. Marco Maietta per il convenuto X, l'Avv. Claudia Mancini per i convenuti X e X, l'Avv. Paolo Antonio Visocchi per il convenuto X e l'Avv. dello Stato Alfonso Peluso per l'interveniente, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 17.7.2025, ritualmente notificato agli odierni convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 21.7.2025 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione, come in atti generalizzati, tutti nella qualità di dipendenti dell'Agenzia delle entrate di OMISSIS, all'epoca dei fatti, i Sigg.ri:

(a) **X X**;

(b) **X X**;

(c) **X X**;

(d) **X X**;

per ivi sentirli condannare, ciascuno nei limiti e nei termini indicati, al pagamento, in favore del Pubblico Erario, e per esso dell'Agenzia delle entrate, a titolo di danno, a seconda dei casi patrimoniale diretto e non patrimoniale, causato con dolo, rispettivamente:

a. **X**, della somma complessiva di euro 33.355,54, quale sommatoria di a) danno da lesione del nesso sinallagmatico, per euro 27.791,51; b) danno da disservizio in senso stretto, per euro 564,03; c) danno non patrimoniale all'immagine, per euro 5.000,00;

b. **X**, della somma complessiva di euro 16.557,68, quale sommatoria di a) danno da lesione del nesso sinallagmatico, per euro 16.219,26; b) danno da disservizio in senso stretto, per euro 338,42;

c. **X**, della somma complessiva di euro 16.347,91, quale sommatoria di a) danno da lesione del nesso sinallagmatico, per euro 16.065,89; b) danno da disservizio in senso stretto, per euro 282,02;

d. **X**, della somma complessiva di euro 12.759,29, quale sommatoria di a) danno da lesione del nesso sinallagmatico, euro 12.477,27; b) danno da disservizio in senso stretto, per euro 282,02,

o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio in favore dello Stato, in relazione a quattro distinte ipotesi di danno erariale che i convenuti avrebbero cagionato alle finanze erariali in seguito alla commissione di fatti materiali, altresì qualificabili come reati, a ciascuno contestati in relazione a quattro distinte vicende causative di danno erariale, e segnatamente:

(1). Punto 1: X in relazione alla commissione di plurimi reati:

(a). di induzione indebita a dare o promettere utilità

(di cui agli artt. 81 cpv, 319-*quater* c.p., capi A e B), commessi dal 2000 a maggio 2019;

(b) di corruzione (di cui agli artt. 81 cpv, 318, 321 c.p., capi C e D,) commessi a febbraio 2019 e aprile 2019;

(c) di concussione (di cui agli artt. 81 cpv, 317 c.p., capo E n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11), commessi dal 2000 a luglio 2019;

(2). Punto 2: X in relazione alla commissione di plurimi reati:

(a). di corruzione (di cui agli artt. 81 cpv, 318, 321 c.p. capi H, I, L, M, O, P, Q, R, S), commessi tra luglio 2018 e marzo 2019;

(b). di concussione (di cui agli artt. 110, 81cpv, 317 c.p. capo G n. 1, 10 - in concorso con X, commessi a febbraio 2018 e a luglio 2018;

(c). di truffa aggravata (di cui gli artt. 81 cpv, 640, commi 1 e 2, n. 2bis, 61, n. 9 c.p., capi G n. 2,3,5,8,9 - in concorso con X -), commessi da luglio 2018 a maggio 2019;

(d). di truffa aggravata tentata (di cui agli artt. 81 cpv, 56, 640, commi 1 e 2, n. 2bis, 61 n. 9 c.p., capi G n. 4,6,7,11 - in concorso con X), commessi da agosto a settembre 2018 e da febbraio 2019 a novembre

2021;

(e). di abuso d'ufficio (di cui agli artt. 110, 117, 81 cpv, 321 c.p., capo N), commessi tra agosto 2018 e novembre 2019;

(3). Punto 3: X in relazione alla commissione di plurimi reati:

(a). di truffa aggravata (di cui agli artt. 81 cpv, 640, comma 1 e 2, n. 2bis, 61, n. 9 c.p., capi F n. 1,2,6,7, e G n. 2,3,5,8 - in concorso con X), commessi da luglio 2018 a maggio 2019;

(b). tentata di truffa aggravata (di cui agli artt. 81 cpv, 56, 640, commi 1 e 2, n. 2bis, 61, n. 9 c.p. capi F n. 4,5, G n. 4,6,7,11 - in concorso con X), commessi da agosto a settembre 2018, almeno da dicembre 2018 a maggio 2019 e da febbraio 2019 a novembre 2021 (recte: 10 giugno 2020, data della richiesta di rinvio a giudizio);

(c). di concussione (di cui agli artt. 110, 81 cpv, 317 c.p., capi F n. 3, G. n. 1, 9, 10 - in concorso con X), commessi a febbraio 2018, a luglio 2018, da dicembre 2018 al marzo 2019;

(4) Punto 4: X in relazione alla commissione di plurimi reati:

(a). di truffa aggravata (di cui agli artt. 81 cpv, 640, commi 1 e 2, n. 2bis, 61, n. 9 c.p., Capi T 1,

2 e 3), commessi dal luglio 2016 al marzo 2019;

(b). di abuso d'ufficio (di cui agli artt. 110, 81 cpv, 323 c.p., capo U) commessi tra marzo 2019 e maggio 2019.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine da una comunicazione, ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p., di danno erariale, acquisita (al prot. n. 11028) in data 14/07/2020, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS, che comunicava l'esercizio dell'azione penale nei confronti di diversi soggetti, tra cui gli odierni convenuti (doc. 1);

b. a seguito dell'istruttoria svolta dalla Procura regionale risultava che:

(1) quanto al X:

(a). in sede penale, a seguito della contestazione dei reati sopra indicati (paragrafo 1.(1)), il GIP competente pronunciava la sentenza n. OMISSIS/2023, passata in giudicato in data 20 marzo 2023:

- di non doversi procedere per le condotte a lui ascritte sino alla data dell'1 maggio 2006 per

intervenuta prescrizione;

- di contestuale condanna *ex* art. 444 c.p.p. alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due (doc. 8, all.5).

Nell'ambito del patteggiamento, il X proponeva un risarcimento a favore dell'amministrazione danneggiata di euro 15.000,00 al fine di accedere al beneficio, somma che veniva versata a favore dell'Agenzia delle entrate;

(b). in sede amministrativa, veniva attivato un procedimento disciplinare che si concludeva con provvedimento RU n. OMISSIS del -- marzo 2020, notificato il -- marzo 2020, con cui veniva irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso (doc. 5, all. n. 5). Tale provvedimento veniva impugnato dinnanzi al Giudice del lavoro di OMISSIS che confermava la validità del licenziamento.

In seguito alla contestazione da parte della Procura penale di altri tre episodi di concussione (capi E9, E10, E11) l'Agenzia delle entrate apriva un secondo procedimento disciplinare, sospeso in attesa della definizione del procedimento penale.

Nel contempo, l'amministrazione emetteva il provvedimento di fermo amministrativo su di 1/5 dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto spettante al dipendente (RU n. OMISSIS del --.05.2020 notificato all'interessato il --.05.2020 – doc. 5 all. n. 12), e il provvedimento di fermo amministrativo su di 1/5 dell'indennità di buonuscita (RU n. OMISSIS del --.05.2020 notificato all'interessato in data --.05.2020 – doc. 5 all. n. 13).

Tali fermi amministrativi venivano impugnati, ai sensi dell'art. 172 c.g.c., dal X dinnanzi a questa Sezione giurisdizionale, la quale, con sentenza n. OMISSIS/2021, che diveniva definitiva per mancata impugnazione (doc. 5 all. n. 15), confermava la piena validità degli stessi.

In data 2 aprile 2021 il Fondo di Previdenza comunicava di aver disposto l'accantonamento della somma totale di euro 6.359,58 (doc. 5 all. n. 16) - pari al quinto della liquidazione dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto ai sensi del DPR n. 1034 del 1984 spettante al X.

(2) quanto al X:

(a). in sede penale, a seguito della contestazione dei i reati sopra indicati (paragrafo 1.(2)), il GIP

competente:

- pronunciava la sentenza n. OMISSIS /21 di non luogo a procedere in ordine al capo N dell'imputazione (doc.8 all.3);
- in data 19/11/2021 adottava il decreto che dispone il giudizio innanzi al Tribunale di OMISSIS in ordine ai reati allo stesso ascritti (doc.8, all.7);

(b) in sede amministrativa veniva attivato un procedimento disciplinare che si concludeva con provvedimento RU n. OMISSIS del -- marzo 2020, notificato il -- marzo 2020, con il quale veniva irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso (doc. 5 all. n. 39), divenuto definitivo per mancata impugnazione.

In data 10 luglio 2020 la Procura presso il Tribunale di OMISSIS esercitava l'azione penale nei confronti, tra gli altri, del X con la richiesta di rinvio a giudizio (doc. 5 all. n. 8), integrando gli originari capi di imputazione con due ulteriori episodi di corruzione (capi R, S).

Alla scoperta di tali nuovi capi d'accusa, l'amministrazione attivava un secondo procedimento disciplinare, sospeso in attesa della definizione del procedimento penale.

Nel contempo, l'amministrazione emetteva i provvedimenti di fermo amministrativo su di 1/5 dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto spettante al sig. X RU n. OMISSIS del --.05.2020 (doc.5 all. n. 41), e il provvedimento di fermo amministrativo su di 1/5 dell'indennità di buonuscita n. RU OMISSIS del --.05.2020, notificato all'interessato in data --.05.2020 (doc. 5 all. n. 42).

In data 2 aprile 2021 il Fondo di Previdenza del MEF comunicava di aver disposto l'accantonamento della somma totale di euro 6.798,18 (doc.5 all. n. 44) - pari al quinto della liquidazione dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto ai sensi del DPR 1034/1984 spettante al X.

(3) quanto al X:

(a) in sede penale a seguito della contestazione dei i reati sopra indicati (paragrafo 1.(3)), il GIP competente:

- pronunciava la sentenza n. OMISSIS/2023 (rito abbreviato) di condanna parziale e assoluzione in ordine al capo U (doc. 8, all. 4);
- in data 19/11/2021 adottava il decreto che dispone il giudizio innanzi al Tribunale di OMISSIS in ordine ai reati allo stesso ascritti (doc.8, all.7) con

giudizio pendente;

(b) in sede amministrativa veniva attivato un procedimento disciplinare che si concludeva con il provvedimento RU n. OMISSIS del -- marzo 2020, notificato il -- marzo 2020, con il quale al sig. X veniva irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso (doc. 5 all. n. 25), divenuto definitivo per mancata impugnazione.

In data 10 luglio 2020 la Procura presso il Tribunale di OMISSIS esercitava l'azione penale nei confronti, tra gli altri, del X con la richiesta di rinvio a giudizio (doc. 5 all. n. 8), integrando gli originari capi di imputazione con un ulteriore episodio di truffa aggravata (capo F5). Alla scoperta di tale nuovo capo d'accusa, l'amministrazione attivava un secondo procedimento disciplinare, sospeso in attesa della definizione del procedimento penale.

Nel contempo, l'amministrazione emetteva i provvedimenti di fermo amministrativo su di 1/5 dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto spettante al sig. X n. RU OMISSIS del --.05.2020, notificato all'interessato il --.05.2020 (doc. 5 all. n. 28), e il provvedimento di fermo amministrativo su di 1/5 dell'indennità di buonuscita (n. RU OMISSIS del –

.05.2020), notificato all'interessato in data --.05.2020 (doc. 5 all. n. 29).

In data 2 aprile 2021 il Fondo di Previdenza del MEF comunicava di aver disposto l'accantonamento della somma totale di euro 4.166,62 (doc. 5 all. n. 31) - pari al quinto della liquidazione dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto ai sensi del DPR 1034/1984 spettante al X.

(4) Quanto a X:

(a) in sede penale a seguito della contestazione dei i reati sopra indicati (paragrafo 1.(3)), il GIP competente:

- pronunciava la sentenza n. OMISSIS/2023 (rito abbreviato) di condanna parziale e contestuale assoluzione in ordine al capo U (doc. 8, all. 4) su cui risulta pendente appello.

(b). in sede amministrativa, anche in considerazione della rilevante eco mediatica (v. doc. 5 all. n. 2), veniva attivato un procedimento disciplinare con atto di contestazione degli addebiti disciplinari RU n. OMISSIS del -- dicembre 2019 (doc. 5 all. n. 46), procedimento che veniva tuttavia contestualmente sospeso ai sensi del primo comma dell'art. 55 ter del D.lgs. 165/2001, poiché la Procura della Repubblica di

OMISSIS non autorizzava l'Agenzia ad accedere agli atti istruttori (doc. 5 all. n. 47).

In data 10 luglio 2020 la Procura presso il Tribunale di OMISSIS esercitava l'azione penale nei confronti, tra gli altri, del X con la richiesta di rinvio a giudizio (doc.5 all. n. 8), integrando gli originari capi di imputazione con l'ulteriore ipotesi di reato dell'abuso d'ufficio (capo U). L'Amministrazione, quindi, emetteva un ulteriore provvedimento di contestazione disciplinare, con contestuale sospensione per pendenza di procedimento penale, con atto R.U. n. OMISSIS del -- luglio 2020 (doc. 5 all. n. 49) e, nel momento in cui veniva in possesso degli atti relativi al procedimento penale, disponeva, con atto RU n. OMISSIS dell' -- gennaio 2021, la riattivazione e contestuale riunione dei due procedimenti disciplinari a carico del X (doc. 5 all. n. 50), che si concludevano con il provvedimento R.U. n. OMISSIS del -- marzo 2021, notificato il -- marzo 2021, con il quale gli veniva irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso (doc. 5 all. n. 52).

Nel contempo, l'Amministrazione emetteva i provvedimenti di fermo amministrativo su di 1/5 dell'indennità aggiuntiva di fine rapporto RU n.

OMISSIS (doc. 5 all. n. 53) e RU n. OMISSIS entrambi del -- aprile 2021 (doc. 5 all. n. 54).

Il Fondo di Previdenza per il Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 3 marzo 2022, a seguito di una prima comunicazione del 6 luglio 2021, comunicava all'Agenzia delle entrate di aver provveduto all'accantonamento totale della somma pari ad euro 6.166,88 in esecuzione del fermo amministrativo (doc. 5 all. n.55).

I menzionati provvedimenti di fermo amministrativi venivano impugnati, ai sensi dell'art. 172 c.g.c., dal X dinnanzi a questa Sezione giurisdizionale, la quale, con sentenza n. OMISSIS/2021 del -- novembre 2021 (doc. 5 all. n. 57), annullava i fermi in parola. Veniva proposto appello nei confronti della suddetta sentenza, con ricorso notificato alla controparte in in data 20 gennaio 2022, attualmente ancora pendente.

(c) l'Amministrazione finanziaria si era costituita parte civile nel processo penale "*…per mezzo dell'Avvocatura dello Stato per tutti i soggetti coinvolti…*" in data 21/5/2021 (doc. 5 all. 18);

(d) dalle informazioni fornite dall'Agenzia delle entrate (Direzione regionale competente con nota acquisita al prot. n. OMISSIS del --/03/2025 - doc.

13), emergeva che:

(1) tutti i convenuti avevano un rapporto di impiego pubblico con la medesima Agenzia delle entrate (come da scheda personale e dallo stato matricolare - doc.13, all. 1);

(2) la vicenda penale aveva avuto una vasta eco mediatica, come dimostrato dalla copiosa rassegna stampa trasmessa (doc.5 all. 2 e doc. 13 all. 2);

(3) i procedimenti disciplinari del licenziamento erano divenuti definitivi e non erano stati "*reperiti elementi o informazioni che riportino la presenza di un clamor interno all'Amministrazione suscitato dagli esiti dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei 4 dipendenti infedeli*";

(4) riteneva di avere subito un danno da disservizio, che, escludendo l'impiego del personale che ordinariamente, per motivi di servizio, svolge attività di indagine (funzionari dell'Ufficio Audit e dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari) quantificava con <<*il costo sostenuto per l'impiego di risorse, umane e materiali, "distratte" dal perseguimento dall'ordinario servizio istituzionale.* In particolare, era stato impegnato un dipendente (OMISSIS X X), che aveva effettuato le verifiche sulle

attività dei soggetti coinvolti (attraverso la consultazione della banca dati catastale) e la stima complessiva in termini di ore/uomo dell'intera attività con riferimento a ciascuno dei dipendenti coinvolti, risultava la seguente:

- X X circa 30 ore, euro 564,03;
- X X circa 18 ore, euro 338,42;
- X X circa 25 ore, euro 282,02;
- X X circa 15 ore, euro 282,02.

(5) produceva anche i dati relativi alle retribuzioni percepite dai convenuti nei periodi in cui gli stessi realizzavano le condotte illecite, distinguendo, su richiesta dall'Ufficio requirente, tra compensi lordi, compensi al lordo delle ritenute fiscali IRPEF (SS.RR. 24/2020) e compensi netti (doc.13, allegato 7 buste paga).

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa sezione, in punto di diritto:

(a) che, sulla base della giurisprudenza contabile, la sentenza di patteggiamento è utilizzabile ai fini del presente giudizio, quale fonte di documentazione delle prove raccolte in un altro giudizio;

(b) che le condotte dei convenuti sono caratterizzate da elevata antigiuridicità e violative

non solo delle disposizioni del codice penale richiamate, ma anche di varie disposizioni di rango costituzionale, del codice civile, di contrattazione collettiva, nonché settoriale in materia di personale dell'Agenzia delle entrate.

3.1 Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che le condotte poste in essere dai convenuti, come risultanti agli atti del procedimento penale, della sentenza di patteggiamento n. OMISSIS/2023 (X), dalla sentenza di rito abbreviato n. OMISSIS/2023 (X), e dell'indagine della Procura contabile, sono connotate dal dolo, anche con riferimento al danno all'immagine (contestato al solo X).

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fossero configurabili diverse ipotesi di danno erariale per le finanze dello Stato, e per esso, dell'Agenzia delle entrate, con atti ritualmente notificati nelle forme di legge, ha invitato gli odierni convenuti a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendoli, altresì, della facoltà di essere sentiti personalmente.

4.1 Nel termine indicato le persone invitate – salvo

il Sig. X - hanno presentato deduzioni scritte, mentre nessuno si è avvalso della facoltà di essere sentito personalmente, ma le controdeduzioni dagli stessi fornite, non hanno consentito, a parere della Procura attrice, di superare gli addebiti inizialmente mossi nei confronti dei medesimi.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale – come si è detto – la Procura regionale ha convenuto i medesimi innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto precisato nell'atto di citazione, a titolo di danno erariale, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese del giudizio rispettivamente indicate sopra al paragrafo 1.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice lo rinviene nella causazione, siccome specificato per ciascuno delle quattro vicende nell'atto di citazione:

- per tutti i convenuti, del danno patrimoniale da lesione del nesso sinallagmatico e dal danno da disservizio in senso stretto;

- per il solo convenuto X, anche del danno non patrimoniale all'immagine della Pubblica amministrazione di appartenenza.

5.1 Quanto al danno da lesione del nesso sinallagmatico, la Procura afferma che le retribuzioni corrisposte dall'Agenzia delle entrate, quanto meno in parte, hanno indebitamente arricchito i convenuti per l'attività svolta in violazione degli obblighi di servizio al fine di commettere gravi delitti. Il danno è stato arrecato tramite la distrazione delle proprie energie lavorative in orario di servizio, rendendo indebita parte della retribuzione percepita.

Lo quantifica in via equitativa, *ex* art. 1226 c.c., in una percentuale pari almeno al 40% per il Sig. X, al 30% per X e X e al 15% per il Sig. X, del compenso, al lordo delle ritenute fiscali Irpef, percepito dagli stessi nei mesi in cui hanno posto in essere le condotte illecite.

5.2 Quanto al danno da disservizio in senso stretto, sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione, lo quantifica come segue:

- X, circa 30 ore, euro 564,03;
- X, circa 18 ore, euro 338,42;

- X, circa 15 ore, euro 282,02;
- X, circa 15 ore, euro 282,02.

5.3 Quanto al danno all'immagine, contestato al solo X, la Procura sostiene che, nel caso di specie, risultano essere presenti entrambi i presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine, previsti dall'art. 51, comma 7, c.g.c., costituiti dalla sentenza irrevocabile di condanna e dal delitto commesso "a danno" della Pubblica amministrazione. Ai fini della quantificazione e della valutazione della fattispecie, in funzione della qualifica posseduta dal presunto responsabile al momento della commissione degli illeciti, del notevole disvalore giuridico-sociale connesso alla gravità dell'intenzionalità dell'illecito della diffusione della vicenda oltre che all'interno della P.A., nella comunità sociale di riferimento, la Procura determina detta posta di danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in euro 5.000,00.

6. Con riferimento al rapporto di servizio la Procura lo rinviene nella circostanza che tutti i soggetti convenuti hanno operato in rapporto di impiego con l'Agenzia delle entrate.

7. Con riferimento al nesso di causalità e alla

imputazione del danno in parola, la Procura li rinviene nelle condotte in cui si sono sostanziati i comportamenti oggetto di procedimento penale descritti nell'atto di citazione, come sopra esposto, in riferimento a ciascuna delle quattro vicende, sulla base del nesso di causalità adeguata giuridicamente rilevante o di regolarità causale, anche secondo la logica della preponderanza e del "*più probabile che non*".

7.1 In particolare, al X, all'epoca dei fatti, responsabile dell'Unità Operativa - OMISSIS in OMISSIS presso l'Ufficio OMISSIS della Direzione OMISSIS di OMISSIS contesta che per circa vent'anni ha abusato della sua qualità, della sua funzione e dei suoi poteri per un proprio tornaconto personale. Ha abusato della pubblica funzione facendone mercimonio, commettendo ripetutamente fatti corruttivi (induzione indebita a dare o promettere, corruzione e concussione), percependo utilità illecite per lo svolgimento della propria funzione o commettendo atti contrari al proprio ufficio (come il rigetto di pratiche in assenza di un corrispettivo illecito).

Dagli atti emergerebbe oltre un decennio di pressioni

e di un consolidato *modus operandi* con cui il X senza soluzione di continuità ha "seguito" l'intera attività lavorativa di soggetti esterni all'Agenzia delle entrate, adeguando il proprio sistema coercitivo ai mutamenti dell'attività professionale dei contribuenti/utenti, ai cambiamenti organizzativi dell'Ufficio, incrementando le richieste di danaro in ragione della crescita lavorativa e specialistica dei diversi professionisti, passando da richieste *una tantum* a richieste sempre più frequenti e di maggiore entità.

7.2 Al X, all'epoca dei fatti, assegnato al reparto OMISSIS, prima UO- OMISSIS in OMISSIS, addetto accettazione di atti di aggiornamento catastali e collaudi, contesta che, abusando della sua funzione e del suo servizio, si procurava ingiustamente profitti illeciti, assicurando il buon esito di pratiche richieste da privati cittadini; prospettava a privati diverse difficoltà in vari procedimenti, assicurando il buon esito della pratica in cambio di denaro; paventava finti controlli e sopralluoghi facendosi consegnare denaro per garantire il buon esito dei controlli stessi; prometteva a privati la regolarizzazione di pratiche e l'annullamento di

multe in cambio di denaro; derogava ai corretti iter procedurali in cambio di denaro ricevuto da privati. Soventemente il X, aiutato dal convenuto X, una volta individuata l'esigenza del soggetto che si presentava allo sportello, lo contattava in separata sede, anche recandosi a domicilio e proponeva i propri servizi a pagamento per la soluzione delle problematiche degli utenti, celando che si trattava in realtà di pratiche semplici e risolvibili allo sportello con esborsi nulli o irrisori, dando vita a un vero e proprio mercimonio delle funzioni pubbliche espletate.

7.3 Al X, all'epoca dei fatti, assegnato al Reparto OMISSIS con compiti di assistenza all'utenza presso lo sportello OMISSIS, con il compito di analizzare le richieste dei contribuenti, per poi canalizzarli verso i servizi preposti all'interno degli uffici - mentre in precedenza, era assegnato all'Unità Operativa OMISSIS, e successivamente al --.08.2018 assegnato al progetto "OMISSIS" dell'Area OMISSIS - contesta che, abusando della sua funzione e del suo servizio, si procurava ingiustamente profitti illeciti assicurando il buon esito di pratiche richieste da privati cittadini; fingeva controlli e sopralluoghi facendosi consegnare denaro per

garantire il buon esito dei controlli stessi; prospettava a privati che, ove non avessero acceduto alle sue richieste di denaro, li avrebbe ostacolati nella normale trattazione delle pratiche catastali di loro interesse e nell'ottenimento di documentazione catastale, li costringeva al pagamento indebito in suo favore di somme di denaro; prospettava a privati che avrebbe potuto favorirli nella cancellazione e/o riduzione di debiti erariali portati da cartelle esattoriali notificate da Equitalia, in cambio di denaro; prospettava a privati diverse difficoltà in vari procedimenti, assicurando il buon esito della pratica in cambio di denaro; prometteva a privati la regolarizzazione di pratiche e l'annullamento di multe in cambio di denaro.

Soventemente il X, aiutato dal convenuto X, una volta individuata l'esigenza del soggetto che si presentava allo sportello, lo contattava in separata sede, anche recandosi a domicilio e proponeva i propri servizi a pagamento per la soluzione delle problematiche degli utenti, celando che si trattava in realtà di pratiche semplici e risolvibili allo sportello con esborsi nulli o irrisori, dando vita a un vero e proprio mercimonio delle funzioni pubbliche espletate.

7.4 Al X contesta che, abusando delle sue funzioni rilasciava ai privati richiedenti, secondo tariffe predeterminate, informazioni e copie di note di iscrizioni ipotecarie e atti notarili, nonché di visure catastali, approfittando della condizione di soggezione dei privati utenti, al fine di procurarsi un illecito profitto. Lo stesso, inoltre, induceva in errore i privati facendogli credere che avrebbe potuto far rottamare delle cartelle esattoriali in cambio di denaro, rappresentava a privati la certezza di future assunzioni in cambio di denaro, fingeva controlli catastali, chiedendo delle somme in cambio al fine di evitare detti controlli.

8. Il convenuto X si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Antonio Visocchi, del Foro di Cassino, il quale ha depositato in atti, in data 22 dicembre 2025, comparsa di costituzione e risposta in pari data.

8.1 La difesa, in punto di fatto:

a. ha precisato che il convenuto, oggi in quiescenza, ha prestato servizio dal -- dicembre 1990 e fino al -- marzo 2021 alle dipendenze dell'Agenzia delle Entrate, quale funzionario di Area OMISSIS – fascia OMISSIS, presso la Direzione OMISSIS di OMISSIS –

Ufficio OMISSIS, Area OMISSIS;

b. ha evidenziato che, nell'ambito del più ampio procedimento penale, il convenuto non era destinatario di alcuna misura cautelare e che gli venivano contestati solo tre episodi di truffa (capi T.1, T.2 e T.3) e uno di abuso d'ufficio (capo U);

c. diversamente dagli altri tre convenuti, subito sospesi dal servizio e licenziati già nel marzo 2020, il convenuto continuava a svolgere le sue funzioni senza alcuna sospensione, neppure cautelare, e solo un anno dopo, l'Agenzia delle entrate ne disponeva il licenziamento disciplinare, richiamando le medesime contestazioni del procedimento penale;

d. i due provvedimenti (in data -- aprile 2021) di fermo amministrativo, sono stati oggetto di impugnazione, con ricorso *ex* art. 172 c.g.c., innanzi alla Corte dei conti, con esito favorevole per il ricorrente sia in primo grado (questa Sezione, sentenza OMISSIS/2021) sia in appello (Sez. III app., n. OMISSIS del 2025);

e. precisa che, con sentenza n. OMISSIS/2023 del G.U.P. del Tribunale di OMISSIS, l'imputato veniva assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste" in relazione al capo T.3; assolto dal capo

di abuso d'ufficio (capo U), in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato; condannato unicamente (con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena), in relazione ai capi T.1 e T.2, relative a contestazioni per truffa, mentre non è stato né richiesto né disposto alcun risarcimento nei confronti dell'Agenzia delle entrate;

f. evidenzia che detta sentenza:

- è stata impugnata in appello dal convenuto, con riferimento ai due capi per i quali è intervenuta condanna, e il giudizio è tuttora pendente;
- viceversa, è passata in giudicato, con effetti *ex* art. 652 c.p.p., per quanto concerne l'assoluzione rispetto ai capi sub T.3 e U;
- la posizione del convenuto è del tutto distinta da quella degli altri tre.

8.2 In punto di diritto formula le seguenti censure:

I. in via preliminare nel merito, eccepisce la prescrizione, in quanto i fatti erano noti all'Agenzia delle entrate almeno dal 13 novembre 2019, data di emissione dell'ordinanza cautelare del competente G.I.P., che conteneva espressamente i riferimenti alle condotte allo stesso ascritte,

almeno per quanto concerne i tre episodi contestati di truffa (capi T.1, T.2, T.3); mentre l'invito a dedurre è stato notificato nell'aprile 2025;

II. circa l'*an* della responsabilità, eccepisce l'insussistenza e irrilevanza, ai fini della responsabilità erariale, delle condotte contestate, e l'insussistenza del danno erariale.

II.1 quanto al capo T.3 (persona offesa X): eccepisce l'assoluzione piena, passaggio in giudicato ed efficacia vincolante dell'accertamento ex art. 652 c.p.p. e, in subordine, la carenza di prova della condotta ascritta e del conseguente danno, anche in relazione alla statuizione di totale inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nei confronti del convenuto, contenuta nella menzionata sentenza n. OMISSIS /2023;

II.2 quanto al capo T.2 (persone offese X – X), eccepisce l'extra-lavorativitá delle condotte, insussistenza del danno erariale ed espunzione del periodo luglio 2016 – marzo 2018 dalla determinazione temporale della base imponibile del richiesto risarcimento per lesione del nesso sinallagmatico, per essere le condotte contestate avvenute al di fuori dell'orario di servizio e della sfera funzionale;

II.3 quanto al capo T.1 (X), eccepisce il carattere extra-lavorativo delle condotte, l'episodicità dei fatti e insussistenza di una lesione apprezzabile del rapporto sinallagmatico, per essere la vicenda caratterizzata da marcata estraneità rispetto all'attività istituzionale svolta dal convenuto, nonché da profili di episodicità e limitata incidenza;

II.4 quanto al capo U, eccepisce l'insussistenza delle condotte di abuso d'ufficio e l'inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento degli addebiti, anche ai fini del giudizio contabile;

III. in merito alla determinazione del *quantum* risarcitorio, eccepisce l'insussistenza della prova del danno e, in ogni caso, la manifesta sproporzione della richiesta risarcitoria, anche in ragione della posizione individuale del convenuto:

III.1 mancata prova del danno erariale da lesione del nesso sinallagmatico, non essendo stato dimostrato da parte attrice che gli importi corrisposti al dipendente, nel periodo considerato, siano rimasti privi di causa per mancata o ridotta resa degli obblighi di servizio;

III.2 necessità di rideterminare il periodo di riferimento (marzo 2018 – marzo 2019) con esclusione delle condotte sub T.2, in quanto integralmente extra-lavorative;

III.3 sproporzione della determinazione percentuale applicata dalla Procura, alla luce dei criteri applicati agli altri convenuti;

IV.4 sproporzione della base imponibile adoperata, dovendosi assumere il compenso al netto delle imposte, piuttosto che il trattamento economico lordo;

IV.5 insussistenza, in quanto le condotte contestate sono state svolte in ambito integralmente extra-lavorativo e non hanno avuto alcuna incidenza sui processi organizzativi o sul funzionamento dell'Amministrazione, e comunque sproporzione, rispetto agli altri convenuti, nella determinazione del danno da disservizio.

8.3 In conclusione chiede:

I. di rigettare la domanda attrice;

II. in subordine, di rideterminare comunque al ribasso l'entità della somma richiesta al convenuto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi al procuratore, dichiaratosi antistatario ex art. 93

c.p.c., per come richiamato dall'art. 31, co. 6, c.g.c..

9. Il convenuto X si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Marco Maietta, il quale ha depositato in atti, in data 23 dicembre 2025, atto di costituzione in giudizio e memoria con istanza di definizione con rito abbreviato, recante la data del 16 dicembre 2025.

9.1 La difesa:

I. afferma che sussistono le condizioni per l'ammissione al rito abbreviato *ex* art. 130 c.g.c.:

- avendo acquisito il parere favorevole del P.M.;
- avendo provveduto a restituire integralmente il prezzo / profitto dei vari reati contestati, peraltro maggiorati nella misura del 25 % a titolo di risarcimento del danno anche morale, al fine del conseguimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. per cui non ricorre la condizione ostativa del doloso arricchimento del medesimo;

II. in via gradata, ritiene che sussistano le condizioni per definire il giudizio nelle forme del rito abbreviato, quanto meno in relazione al danno di immagine, offrendo di pagare la somma finale – a tale titolo – di euro 1.500,00 (pari al 30 % del totale

richiesto per tale voce di danno), da ritenersi congruo in ragione dell'avvenuta corresponsione di euro 15.000,00 in sede penale sempre a titolo di risarcimento del danno di immagine;

III. nel merito:

(a) in relazione al danno da disservizio e al danno da lesione del rapporto sinallagmatico, nulla eccepisce rispetto alla domanda attrice;

(b) quanto al danno all'immagine, premesso che il convenuto ha già provveduto, in sede penale, al versamento della somma di euro 15.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine, nulla eccependo nel merito, ritiene comunque che l'adita Corte possa ridurre la somma richiesta dalla Procura, nella misura che ritenuta di giustizia;

9.2 In conclusione, chiede:

I. preliminarmente ed in rito, ammettersi il convenuto al rito abbreviato, in relazione a tutte le contestazioni formulate ed accogliere, per l'effetto, la richiesta di definizione del procedimento col rito abbreviato attraverso il pagamento della somma finale complessiva di euro 16.677,77 (pari al 50% delle somme richieste in citazione);

II. in via subordinata in rito, ammettersi il

convenuto al giudizio abbreviato, quanto meno in relazione alla richiesta di danno all'immagine, ed accogliere, per l'effetto, la richiesta di definizione del procedimento in relazione a tale voce di danno, mediante il pagamento della somma di euro 1.500,00 (pari al 30% della somma richiesta a tale titolo);

III. nel merito, ed in via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle richieste di rito abbreviato, ridurre gli importi richiesti a titolo di danno da lesione del nesso sinallagmatico ad euro 22.792,81 – somma così quantificata sui compensi al netto delle ritenute di legge - e ridursi il danno all'immagine nella misura ritenuta di giustizia.

10. I convenuti X e X si sono costituiti in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Claudia Mancini, la quale ha depositato tardivamente in atti, in data 5.1.2026, una comparsa di costituzione per ciascun assistito recante la data del 23.12.2025.

10.1 In punto di fatto, la difesa, con riferimento alle vicende contestate, in relazione agli episodi di cui ai punti 2 e 3:

a. in via generale impugna e contesta quanto *ex adverso* dedotto e prodotto, in quanto del tutto destituito di qualsivoglia fondamento giuridico in

fatto ed in quanto basato su presunzioni;

b. sostiene che dall'istruttoria, svolta in primo grado, non sono emerse responsabilità a carico degli assistiti;

c. evidenzia che allo stato non vi è una pronuncia definitiva, ma soltanto una sentenza di primo grado in relazione al p.p. n. OMISSIS/2018, impugnata dinanzi la Corte di Appello di Roma;

d. evidenzia che i fatti risalgono agli anni 2018 e 2019, pertanto, è intervenuta la prescrizione del credito.

10.2 In conclusione, chiede:

I. l'annullamento della comunicazione n. OMISSIS/2020BRZ in quanto nulla ed illegittima in fatto ed in diritto per le motivazioni su menzionate;

II. l'annullamento della presente comunicazione per intervenuta prescrizione del credito e di conseguenza dichiarare che nulla è dovuto da ciascun assistito.

11. Con atto di intervento *ad adiuvandum*, depositato in data 16.12.2025, ritualmente notificato alla Procura e ai convenuti in data 15.12.2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, depositando documentazione e chiedendo, in qualità di soggetto danneggiato, di dichiarare ammissibile

l'intervento e accogliere tutte le domande, richieste e conclusioni formulate dalla Procura.

12. In ordine alla richiesta di rito abbreviato, formulata dal convenuto X, la Procura regionale ha espresso motivato parere favorevole, in data 19 dicembre 2025.

13. In data 7.1.2026 la Procura regionale ha depositato nota dell'Agenzia delle entrate, di trasmissione della sentenza n. OMISSIS del 2025 del Tribunale di OMISSIS, che, per quanto qui di interesse, ha:

(a) disposto non doversi procedere nei confronti di X e X per i reati di truffa loro rispettivamente ascritti in rubrica ai capi F1), F2), F4), F5), F6), F7), G2), G3), G4), G5), G6), G7), G8), G9) e G11), previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, co. 2 n. 2 *bis*, c.p., difettando la necessaria condizione di procedibilità;

(b) dichiarato i due imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi F3), con riqualificazione ai sensi degli artt. 81 cpv e 319 *quater* c.p., G1), G9), limitatamente ai delitti di cui all'art. 317 c.p. in danno di X X, e G10), e, unificati gli stessi reati nel vincolo della continuazione,

salva esclusione della continuazione interna ai capi G1) e G10), ha condannato il X alla pena di anni sette (7) mesi sei (6) di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e il X alla pena di anni otto (8) mesi sei (6) di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali;

(c) ha ordinato nei confronti di X e X la confisca del profitto dei reati di cui ai capi oggetto di condanna, nella parte concretamente quantificabile all'esito del dibattimento, ammontante ad euro 1.700,00 per il primo e ad euro 1.300,00 per il secondo, ovvero laddove non possibile, di beni di cui i suddetti imputati abbiano la disponibilità per un valore corrispondente a quello di detto profitto.

14. Il rito abbreviato si è concluso, in esito alla camera di consiglio, dandone avviso orale alle parti, dichiarando inammissibile la richiesta presentata *ex* art. 130 c.g.c. dal convenuto, e conseguentemente è stata disposta la prosecuzione del giudizio, con rito ordinario, nella pubblica udienza già fissata per la data odierna (come da separato decreto).

15. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che i difensori dei convenuti e dell'interveniente si sono richiamati

agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti dei seguenti convenuti, come in atti generalizzati, tutti nella qualità di dipendenti dell'Agenzia delle entrate di OMISSIS, all'epoca dei fatti:

a. X X;

b. X X;

c. X X;

d. X X;

per ivi sentirli condannare, ciascuno nei limiti e nei termini indicati, al pagamento, in favore del Pubblico Erario, e per esso dell'Agenzia delle entrate, a titolo di danno, a seconda dei casi

patrimoniale diretto e non patrimoniale, causato con dolo, in relazione a quattro distinte ipotesi di danno erariale che i convenuti avrebbero cagionato alle finanze erariali, per effetto delle condotte contestate agli stessi in sede penale, sopra descritte al paragrafo 1 dello "Svolgimento del processo", e indicate sopra come "Capi", da 1 a 4.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che gli odierni convenuti vengano condannati al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, rispettivamente:

a. X, della somma complessiva di euro 33.355,54, quale sommatoria di a) danno da lesione del nesso sinallagmatico, euro 27.791,51; b) danno da disservizio in senso stretto, euro 564,03; c) danno non patrimoniale all'immagine, euro 5.000,00;

b. X, della somma complessiva di euro 16.557,68, quale sommatoria di a) danno da lesione del nesso sinallagmatico, euro 16.219,26; b) danno da disservizio in senso stretto, euro 338,42;

c. X, della somma complessiva di euro 16.347,91, quale sommatoria di a) danno da lesione del nesso sinallagmatico, euro 16.065,89; b) danno da

disservizio in senso stretto, euro 282,02;

d. X, della somma complessiva di euro 12.759,29, quale sommatoria di a) danno da lesione del nesso sinallagmatico, euro 12.477,27; b) danno da disservizio in senso stretto, euro 282,02,

o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio in favore dello Stato.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia

connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. In premessa, mette conto precisare che oggetto del presente giudizio sono quattro poste, o, meglio, fattispecie distinte di danno erariale che sono unitariamente esposte nell'atto di citazione in ragione della materia trattata e della connessione soggettiva afferente all'Amministrazione danneggiata (Agenzia delle entrate). Dette fattispecie, dunque, implicano per ciascuna una separata valutazione in

questa sede.

5. In relazione ai punti 2, 3 e 4, deve essere preliminarmente esaminata la questione della eventuale sospensione del processo adombrata dalle difese delle parti convenute, in relazione alla pendenza di procedimento penale per gli stessi fatti qui contestati.

5.1 In proposito, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti della sospensione necessaria *ex* art. 106 c.g.c..

Il quadro normativo di riferimento si fonda sull'art. 106, comma 1, c.g.c., il quale dispone che "*1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.*"

Tale disposizione regola la "*sospensione necessaria*" del processo contabile e viene interpretata in senso rigoroso dalla giurisprudenza contabile, che richiama quella della Corte di Cassazione in relazione all'art. 295 c.p.c. (cfr. SS.RR. in s.g., ord., 11 ottobre 2022,

n. 22/2022/RCS), nel senso che ritiene " *non sufficiente la ricorrenza tra le due cause di un rapporto di mera pregiudizialità logica, ritenendo necessario anche il predetto rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre solo allorquando la previa definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato (in termini, Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2012; id., ord. 77, n. 1/2017; id., ord. n. 13/2019)*", presupponendo la sospensione del giudizio, quale disciplinata dalle predette disposizioni, "… *la contemporanea pendenza di due processi tra i quali esista un rapporto di pregiudizialità logica e giuridica, nel senso che l'accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere richiesto dalla legge con efficacia di giudicato nel giudizio contabile"* (così testualmente, Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2021; id., ord. n. 4/2021).

Sicché "*La sospensione necessaria del processo richiede, dunque, la "pendenza di un processo avente ad oggetto una questione pregiudiziale, sulla quale nel processo de quo, per volontà di parte o per*

disposizione di legge, il giudice debba decidere con efficacia di giudicato. Diversamente, soccorre l'altro principio della cognizione incidentale delle questioni pregiudiziali (art. 34 c.p.c)" (così, Corte conti, Sezioni riunite, ordinanza n. 3/2018)."

5.2 Orbene, stante sia il principio di autonomia tra giudizio di responsabilità amministrativo-contabile e altri giudizi sia la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, per le motivazioni cui il Collegio aderisce e a cui rinvia per ragioni di sinteticità, *ex* artt. 5, comma 2, c.g.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c., si deve concludere che né la pendenza del giudizio civile (cfr. per tutte Cdc, SS.RR. 17.3.2021, ord. n. 3/2021/RCS) né quella del giudizio penale integrino il presupposto per disporre la sospensione necessaria *ex* art. 106, comma 1, c.g.c. (cfr. per tutte, Cdc, III app., 17.5.2024, n. 148).

5.3 Pertanto, nel caso di specie, non vi è luogo a disporre alcuna sospensione del giudizio.

6. Sempre in relazione ai punti 2, 3 e 4, deve poi essere trattata l'eccezione di prescrizione formulata dalle rispettive difese.

Detta eccezione, che può trattarsi congiuntamente, deve essere respinta.

Infatti, in tutte le tre vicende oggetto di eccezione (ma ciò vale anche per la quarta, per cui l'eccezione non è stata sollevata) oggetto del presente giudizio, la prescrizione è stata interrotta, conformemente a consolidata giurisprudenza, (per tutte, Cdc. Sez. III app., n. 6/2021), quantomeno, dall'adozione dei rispettivi provvedimenti di fermo amministrativo ex art. 69 R.D. n. 2440 del 1923, oltre che dalla costituzione di parte civile nel giudizio penale da parte dell'amministrazione danneggiata.

In particolare:

- ammesso che il *dies a quo* della prescrizione debba farsi risalire alla data di contestazione degli addebiti in sede disciplinare - compresa, rispettivamente tra il dicembre 2019 (X) e il maggio 2020 (X e X);
- essendo intervenuta l'adozione dei provvedimenti di fermo amministrativo, interruttivi della prescrizione, nel maggio 2020 (X e X) e nell'aprile 2021 (X),
- ne deriva che la notifica dell'invito a fornire deduzioni, avvenuta entro aprile 2025, è del tutto tempestiva; e ciò *a fortiori* considerando anche la sospensione dei termini derivante dalla legislazione emergenziale in materia di COVID 19.

Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione in tutti e tre i casi per cui è stata sollevata.

Peraltro, in relazione ai convenuti X e X, sul piano processuale, l'eccezione è inammissibile per intervenuta decadenza, ex art. 90 c.g.c., essendo stati depositati tardivamente, rispetto al termine stabilito nel decreto di fissazione d'udienza, gli atti di costituzione in giudizio, contenenti dette eccezioni.

7. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, a fattor comune per tutte le quattro vicende, questa è pacifica in considerazione della circostanza che i convenuti, al tempo dei fatti, erano tutti dipendenti a tempo indeterminato dell'Agenzia delle entrate. Di talché, sussiste(va) all'epoca dei fatti, il rapporto di servizio *sub specie* di rapporto di impiego pubblico, a tempo indeterminato.

8. Quanto all'individuazione dell'amministrazione danneggiata, ancora a fattor comune per tutte le quattro vicende, deve affermarsi che questa, conformemente alla prospettazione attorea, è da individuarsi nell'Agenzia delle entrate per tutte le prospettate fattispecie di danno erariale (danno da lesione del nesso sinallagmatico, danno da

disservizio e danno all'immagine), quali causate da soggetti dipendenti in rapporto di impiego con la medesima Agenzia.

9. Venendo all'esame delle singole vicende, iniziando dal punto 1, a seguito della assenza di contestazione al riguardo, è pacifico tra le parti che:

- i fatti contestati al X costituiscano danno erariale;
- sussista il nesso di causalità tra i danni contestati e il comportamento del X, che ne deve quindi essere chiamato a rispondere;
- l'elemento soggettivo che ha caratterizzato il comportamento del X sia il dolo;
- quanto alle singole voci di danno contestate, sussista l'*an*.

9.1 Rimane dunque da definire il *quantum* delle singole voci di danno.

9.1.1. Quanto al danno da disservizio, il *quantum* è pacifico, nella misura di euro 564,03, quale dedotto in citazione.

Esso rimane dunque in tale misura definito.

9.1.2 Quanto al danno da lesione del nesso sinallagmatico, la difesa del convenuto aderisce alla

prospettazione alternativa proposta dalla Procura contabile, che differisce solo quanto alla misura, al lordo o al netto.

Al riguardo, il Collegio ritiene che in ipotesi di danno erariale, conseguente alla illecita erogazione di emolumenti, *lato sensu* intesi, in favore di pubblici dipendenti, la quantificazione debba essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali (oltre che previdenziali), secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cdc., SS.RR. 12.10.2020, n. 24/2020/QM/SEZ (in motivazione); sez. II app., 16.11.2020, n. 269).

Pertanto, il danno per lesione del nesso sinallagmatico nella fattispecie, conformemente ai limiti della richiesta della Procura, ammonta ad euro 27.791,51.

9.1.3 Quanto al danno all'immagine, il Collegio ritiene di poter aderire alla richiesta di riduzione del *quantum*, formulata dalla difesa del convenuto, in funzione dell'avvenuto pagamento in sede penale della somma di euro 15.000,00, in *parte qua* allo stesso titolo di danno all'immagine.

In effetti, dalla documentazione in atti (pareri e costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale

dello Stato- all. 18, 20 e 21 alla nota dell'Agenzia delle entrate, doc. 5 allegata all'atto di citazione) effettivamente emerge che la somma versata dal convenuto in sede penale concerna anche in parte, per un importo superiore a quello qui richiesto, il danno all'immagine subito dalla p.a..

Pertanto, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, sia divenuta improcedibile la domanda di danno all'immagine della p.a., in quanto integralmente soddisfatta con il pagamento avvenuto in sede penale.

9.2 Conclusivamente, il Collegio ritiene che, nella fattispecie di cui al punto 1, il danno erariale subito dall'Agenzia delle entrate ammonti complessivamente ad euro 28.355,54, (ventottomilatrecentocinquantacinque,54) - quale sommatoria di a) danno da lesione del nesso sinallagmatico, per euro 27.791,51; b) danno da disservizio in senso stretto, per euro 564,03; e che tale danno debba essere interamente imputato al convenuto X.

10. I punti 2 e 3 possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di economia espositiva, atteso che, ferma restando la separazione delle due vicende, le medesime presentano forti analogie.

10.1 Cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno subìto dall'Agenzia delle entrate:

(a) in relazione ai fatti esposti per il punto 2 (X), ammonta alla somma complessiva di euro 16.557,68, quale sommatoria di a) danno da lesione del nesso sinallagmatico, euro 16.219,26; b) danno da disservizio in senso stretto, euro 338,42, ed è stato determinato dai comportamenti sopra indicati (paragrafo 7.2 dello "svolgimento del processo") che hanno dato luogo alle condotte delittuose di corruzione commesse tra luglio 2018 e marzo 2019; di concussione (in concorso con X), commesse a febbraio 2018 e a luglio 2018; di truffa aggravata (in concorso con X), commesse da luglio 2018 a maggio 2019; di truffa aggravata tentata (in concorso con X), commesse da agosto a settembre 2018 e da febbraio 2019 a novembre 2021 (recte 10 giugno 2020); di abuso d'ufficio, commesse tra agosto 2018 e novembre 2019;

(b) in relazione ai fatti esposti per il punto 3 (X),

ammonta alla somma complessiva di euro 16.347,91, quale sommatoria di a) danno da lesione del nesso sinallagmatico, euro 16.065,89; b) danno da disservizio in senso stretto, euro 282,02, ed è stato determinato dai comportamenti sopra indicati (paragrafo 7.3 dello "svolgimento del processo") che hanno dato luogo alle condotte delittuose di truffa aggravata (in concorso con X), commesse da luglio 2018 a maggio 2019; di tentata di truffa aggravata (in concorso con X), commesse da agosto a settembre 2018, almeno da dicembre 2018 a maggio 2019 e da febbraio 2019 a novembre 2021 (recte: 10 giugno 2020, data della richiesta di rinvio a giudizio); di concussione (in concorso con X), commesse a febbraio 2018, a luglio 2018, da dicembre 2018 al marzo 2019.

10.1.1 Pur non essendo versati in atti né il materiale istruttorio acquisito nel procedimento penale, tra cui le intercettazioni, né l'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP di OMISSIS del novembre 2019, da cui è scaturito il procedimento disciplinare che ha portato al licenziamento, tuttavia, dalla richiesta di rinvio a giudizio e dal conseguente decreto di fissazione dell'udienza preliminare, nonché dal provvedimento di

licenziamento disciplinare, nonché dalla sentenza penale di condanna di primo grado n. OMISSIS/2025 del Tribunale di OMISSIS, emerge con sufficiente certezza che entrambi i convenuti hanno compiuto gli atti contestati, in servizio e comunque in occasionalità necessaria connessa al rapporto di impiego, in violazione dei doveri di servizio su di essi incombenti, sia in virtù delle norme di legge e regolamentari richiamate dall'atto di citazione che di obblighi derivanti dal contratto di lavoro, con frequenza praticamente quotidiana, nel periodo dal febbraio 2018 al giugno 2020.

Sono quindi irrilevanti le generiche contestazioni al riguardo mosse dalla difesa.

10.1.2 Ciò posto, con riguardo al danno da lesione del nesso sinallagmatico, il Collegio ritiene di condividere parzialmente la prospettazione attorea. Invero alla luce della sentenza n. OMISSIS del 2025 del Tribunale competente:

a. non rileva l’assenza della condizione di procedibilità dell’azione penale (relativa alla mancanza di istanza delle parti offese), necessaria in sede penale, atteso che in questo giudizio la valutazione dei fatti materiali attiene alla

violazione dei doveri d'ufficio, *sub specie* di lesione del nesso sinallagmatico, violazione sussistente in tutti i casi contestati;

b. viceversa, con riguardo al X, debbono condividersi le considerazioni che hanno portato a ritenere non provata la sussistenza dei reati contestati, in relazione ai capi H), I), L), M), O), P), Q), R) ed S), fondata sull'incertezza della prova della natura dei rapporti intercorrenti tra il convenuto e i privati, in relazione alle specifiche richieste di denaro (se di carattere illecito ovvero basate su leciti rapporti privati).

10.1.2.1 Pertanto, il Collegio ritiene di poter condividere parzialmente, in relazione al X, la richiesta attorea circa la sussistenza del danno e circa la quantificazione equitativa, attesa la ripetitività dei comportamenti, e pertanto lo determina, *ex* art. 1226 c.c., in misura pari al 25% degli emolumenti al lordo delle ritenute (per le ragioni sopra indicate al paragrafo 9.1.2).

10.1.2.2 Viceversa, il Collegio ritiene di poter condividere la richiesta attorea, in relazione al X, sia circa la sussistenza del danno che circa la quantificazione equitativa, attesa la ripetitività

dei comportamenti, in misura pari al 30% degli emolumenti al lordo delle ritenute (per le ragioni sopra indicate al paragrafo 9.1.2).

10.1.2.3 Pertanto, il danno per lesione del nesso sinallagmatico nelle due fattispecie, di cui ai punti 2 e 3, ammonta rispettivamente ad euro 13.516,05 per X e ad euro 16.065,89 per X.

10.1.3 Quanto al danno da disservizio, il *quantum* proposto dalla Procura, sulla base della documentazione fornita dall'Agenzia delle entrate, deve ritenersi oggettivamente determinato con riferimento al costo orario dell'unità di personale, nella misura dedotta in citazione, rispettivamente, di euro 338,42 per X e di euro 282,02 per X.

10.1.4 Conclusivamente, il Collegio ritiene che:

(a) nella fattispecie di cui al punto 2 (X), il danno erariale subito dall'Agenzia delle entrate ammonti complessivamente ad euro 13.854,47, quale sommatoria di a) danno da lesione del nesso sinallagmatico, euro 13.516,05; b) danno da disservizio in senso stretto, euro 338,42;

(b) nella fattispecie di cui al punto 3 (X) il danno erariale subito dall'Agenzia delle entrate ammonti complessivamente ad euro 16.347,91, quale sommatoria

di a) danno da lesione del nesso sinallagmatico, euro 16.065,89; b) danno da disservizio in senso stretto, euro 282,02.

10.2 Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea, e di ritenere che il danno in questione, quantificato rispettivamente come sopra, sia esclusivamente imputabile alle condotte rispettivamente tenute dei convenuti X e X.

10.3 Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, il Collegio ritiene che il comportamento degli odierni convenuti, in relazione ai fatti rispettivamente addebitati, sia stato senz'altro connotato da dolo, trattandosi di comportamenti (corruttivi, truffaldini o comunque abusivi) che implicano di per sé la volontarietà del comportamento causativo del danno.

Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l'elemento soggettivo del dolo richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e s.m.i.,

ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa degli odierni convenuti X e X.

10.4 Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, con riferimento ai punti 2 e 3, la responsabilità amministrativa dei convenuti in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta, e che pertanto gli odierni convenuti vadano rispettivamente condannati al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, della somma complessiva rispettivamente di euro 13.854,47 il X e di euro 16.347,91 il X.

11. Punto 4 (X).

11.1 Cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno subìto dall'Agenzia delle entrate ammonta alla somma complessiva di euro 12.759,29, quale sommatoria di a) danno da lesione del nesso sinallagmatico, euro 12.477,27; b) danno da disservizio in senso stretto, euro 282,02 ed è stato determinato dai comportamenti sopra indicati (paragrafo 7.4 dello "svolgimento del processo") che

hanno dato luogo alle condotte, contestate in sede penale come delittuose, di truffa aggravata, commesse dal luglio 2016 al marzo 2019 e di abuso d'ufficio, commesse tra marzo 2019 e maggio 2019.

11.1.1 Pur non essendo versato in atti il materiale istruttorio acquisito nel procedimento penale, tra cui le intercettazioni, tuttavia, dallo stralcio dell'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP di OMISSIS del novembre 2019 (allegata dalla difesa del convenuto), da cui è scaturito il procedimento disciplinare che ha portato al licenziamento, dalla richiesta di rinvio a giudizio e dal conseguente decreto di fissazione dell'udienza preliminare, nonché dalla sentenza n. OMISSIS del 2023 del Tribunale penale di OMISSIS, nonché dal provvedimento di licenziamento disciplinare e dalla sentenza in data 27.6.2023 (RG n. OMISSIS/2021 del Tribunale di OMISSIS, sez. Lavoro), emerge con sufficiente certezza che il convenuto ha compiuto gli atti contestati, in servizio e comunque con occasionalità necessaria connessa al rapporto di impiego, con significativa frequenza, nel periodo dal luglio 2016 al maggio 2019.

Appare, infatti, provato dagli atti acquisiti che il

X si sia avvalso della sua qualità di dipendente dell'Agenzia delle entrate, nel che si sostanzia l'occasionalità necessaria connessa al rapporto di impiego, per porre in essere gli atti illeciti contestati in questa sede, ancorché talvolta nel corso di incontri avvenuti fuori dalla sede di servizio.

Peraltro:

- in relazione ai comportamenti di cui al capo T1, appare provato che il convenuto abbia approfittato della sua posizione di pubblico dipendente, da un lato, per procacciare visure catastali e ipotecarie, che è evidente trattarsi di attività che deve ritenersi ragionevolmente svolta in attività di servizio, posto che il convenuto aveva accesso ai pertinenti sistemi informativi; dall'altro, per indurre i privati a ritenere che, in ragione di detta posizione lavorativa, potesse intercedere anche nel procacciare un impiego privato; e ciò, indipendentemente dai luoghi in cui i contatti avvenissero tra il convenuto e i privati interessati;
- in relazione ai comportamenti di cui ai capi T2 e T3, analogamente, appare provato che il convenuto abbia approfittato della sua posizione di pubblico dipendente per indurre i privati a ritenere che, in

ragione di detta posizione lavorativa, potesse intercedere sia nei confronti dell'Agenzia entrate - riscossione che di una agenzia di scuola guida;

- in relazione ai comportamenti di cui al capo U, l'acquisizione abusiva di atti d'ufficio, da rilasciare poi ai privati, appare naturalmente connessa ai compiti d'ufficio.

Appaiono quindi infondate le contestazioni al riguardo mosse dalla difesa, sia sull'*an* che sul *quantum* del danno contestato.

11.1.2 Va poi evidenziato come non sia dirimente l'avvenuta assoluzione in sede penale del convenuto, in relazione all'abrogazione del reato di abuso di ufficio (Capo U).

Ciò in quanto la giurisprudenza contabile esclude la rilevanza dell'assoluzione nel giudizio contabile, quando questa derivi dall'estinzione del reato, ad es. per prescrizione ovvero amnistia (Cdc., sez. II app., n. 91/2020; sez. III app., n. 612/2016, sez. giur. Puglia, n. 8/1994), cioè, quando la sentenza di assoluzione non abbia riguardato nel merito i fatti ascritti, che siano gli stessi contestati in sede contabile.

Pertanto non è *ex se* rilevante "*la circostanza che il*

reato di abuso d'ufficio sia stato abrogato, in quanto la circostanza che il materiale probatorio formato in sede penale sia attinto dal Requirente contabile per supportare i propri assunti, rende autonome le valutazioni del giudice contabile di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentino contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti; in tal modo gli atti formati in sede penale divengono atti del giudizio contabile, la cui valutazione è di esclusiva pertinenza del Collegio giudicante (Corte dei conti SS.RR. ord. n. 1/2017)." (cfr. Cdc. Sez. I app., ord. n. 25/2024).

11.1.3 Non è fondata neanche la censura relativa alla inutilizzabilità in questa sede delle intercettazioni, dichiarate non utilizzabili in sede penale. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nei termini che seguono: "*Come chiarito in più occasioni dalla Corte di cassazione, in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, vige nell' ordinamento processuale civile, e quindi anche contabile, il principio del libero convincimento del giudice, sicché questi può porre a fondamento della decisione*

anche prove atipiche non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzabilità fornisca adeguata motivazione e che siano idonee a offrire elementi di giudizio sufficienti ai fini della decisione (Cass. civile sentenza n 17392/2015.). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire altresì che tra le prove atipiche utilizzabili dal giudice civile rientrano quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o anche tra altre parti, purché se ne fornisca un'adeguata motivazione in sentenza "e senza che rilevi la divergenza delle regole proprie di quel procedimento relative all'ammissione o all'utilizzabilità della prova" (Cass. civ. Sez. III ordinanza n. 15969/2024, Sez. III n. 8880/2024, Sez. I n. 25067/2018).

È evidente, pertanto, che la disposizione invocata dagli appellanti per escludere l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nel presente giudizio, e cioè l'art. 270 c.p.p., in quanto divergente con l'assetto procedurale contabile, non è invocabile nel presente giudizio. Inoltre, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire unanimemente che tutto il materiale probatorio raccolto in sede penale (tra cui le intercettazioni telefoniche e ambientali,

i riscontri documentali, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, le CTU), possono essere liberamente valutate dal giudice contabile anche se in quella sede non sono state ancora sottoposte al vaglio dibattimentale (ex multis: Corte dei conti, Sez. II d'appello, sentenze n. 242/2023, n. 246/2023, n. 38/2014). D'altronde, l'utilizzabilità del materiale probatorio raccolto presso gli altri plessi giudiziari è in linea con il principio della "circolarità delle prove" che a sua volta risponde all'esigenza di economicità dei mezzi di prova e di ragionevole durata del processo.

…….

Infine, si rileva che il principio del contraddittorio nella formazione della prova, invocato da entrambi gli appellanti, è richiesto dall'art. 111, comma 4 della Costituzione solo per il processo penale e non anche per gli altri giudizi ove, invece, trova applicazione il comma 2 del cit. art. 111 Cost; detta disposizione statuisce che il processo deve svolgersi nel rispetto del contraddittorio tra le parti e in condizioni di parità. Ebbene, non è revocabile in dubbio che nel giudizio di responsabilità amministrativa, e quindi

anche nel presente giudizio, le prove di ogni provenienza sono sottoposte al vaglio critico del contraddittorio delle parti una volta che sono state versate nel fascicolo processuale.

Ciò posto, ai fini del libero convincimento del giudice, le intercettazioni sono utilizzabili, e nessuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa è ravvisabile nell'ipotesi in cui il giudice le utilizzi seppure non siano state sottoposte al vaglio dibattimentale del correlato procedimento penale." (per tutte, Cdc,. Sez. II app., n. 119/2025).

Fermo restando quanto appena osservato, va appena ricordato che, comunque, è irrilevante, nella fattispecie, il richiamo operato dalla difesa all'art. 652 c.p.p..

Al riguardo è sufficiente ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui "….. *come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza contabile, l'eventuale liceità penale attestata irrevocabilmente con la formula "perché il fatto non sussiste" non esclude automaticamente l'illiceità contabile per il medesimo fatto (ex multis, Sez. II Appello, 31 dicembre 2024, n.312;*

idem, 26 giugno 2025, n.153; idem, 13 agosto 2025, n.188). Questa affermazione trova origine e spiegazione nel principio secondo il quale la formula assolutoria penale "perché il fatto non sussiste" va impiegata nel caso di difetto di un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, quindi quando il fatto storico, così come ricostruito, pur presente, non è idoneo ad essere assunto nella fattispecie astratta di reato (Cass. Pen., Sezioni Unite, 20 ottobre 2011, n.37954)." (cfr. per tutte, Cdc. Sez. II app., 243/2025).

Sono quindi irrilevanti le contestazioni al riguardo mosse dalla difesa.

11.1.4 Ciò posto, con riguardo al danno da lesione del nesso sinallagmatico, il Collegio ritiene di condividere parzialmente la prospettazione attorea, sia circa la sussistenza del danno che circa la quantificazione equitativa, attesa la ripetitività dei comportamenti (ma in numero di episodi apprezzabilmente minore rispetto agli altri convenuti), in misura pari al 10% degli emolumenti al lordo delle ritenute (per le ragioni sopra indicate al paragrafo 9.1.2).

Pertanto, il danno per lesione del nesso

sinallagmatico, nella fattispecie, ammonta ad euro 8.318,18.

11.1.5 Quanto al danno da disservizio, il *quantum* proposto dalla Procura, sulla base della documentazione fornita dall'Agenzia delle entrate deve ritenersi oggettivamente determinato con riferimento al costo orario dell'unità di personale nella misura dedotta in citazione, di euro 282,02 per X.

11.1.6 Conclusivamente, il Collegio ritiene che, nella fattispecie di cui al punto 4 (X), il danno erariale subito dall'Agenzia delle entrate ammonti complessivamente ad euro 8.600,20.

11.2 Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea, e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, sia esclusivamente imputabile al comportamento del convenuto X.

11.3 Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto, il Collegio ritiene che il comportamento dell'odierno convenuto, in relazione ai fatti esposti, sia stato senz'altro connotato da

dolo, trattandosi di comportamenti (truffaldini o comunque abusivi) che implicano di per sé la volontarietà del comportamento causativo del danno. Il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorre certamente l'elemento soggettivo del dolo richiesto dall'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e s.m.i. ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto X.

11.4 Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, con riferimento al punto 4, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere accolta, e che pertanto l'odierno convenuto vada condannato al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, della somma complessiva di euro 8.600,20 (ottomilaseicento,20).

12. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nelle quattro vicende di specie, la responsabilità amministrativa dei convenuti X, X, X e X in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente

che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta, e che pertanto gli odierni convenuti vadano condannati al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate delle somme complessive a fianco di ciascuno indicate:

a. in relazione alla vicenda di cui al punto 1, Signor **X X**, ad euro 28.355,54, (ventottomilatrecentocinquantacinque,54);

b. in relazione alla vicenda di cui al punto 2, il Signor **X X**, ad euro 13.854,47 (tredicimilaottocentocinquantaquattro,47);

c. in relazione alla vicenda di cui al punto 3, il Signor **X X**, euro 16.347,91 (sedicimilatrecentoquarantasette,68);

d. in relazione alla vicenda di cui al punto 4, il Signor **X X**, euro 8.600,20 (ottomilaseicento,20).

13. Alle somme da porre a carico dei convenuti X, X, X, e X, comprensive di rivalutazione monetaria, come sopra determinate, vanno aggiunti gli interessi legali, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

14. Quanto alle modalità di riscossione delle predette somme, la Sezione rammenta che le stesse

vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dall'Agenzia delle entrate, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L) e s.m.i..

15. Alla soccombenza e alla conseguente condanna dei convenuti X, X, X e X segue l'obbligo, per gli stessi, del pagamento delle spese del giudizio, in parti uguali, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80787** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il

Lazio con atto di citazione del 17.7.2025, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto:

I. condanna al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle somme appresso indicate:

I.1 in relazione alla vicenda di cui al punto 1, il Signor **X X** (C.F. OMISSIS), euro 28.355,54, (ventottomilatrecentocinquantacinque,54);

I.2 in relazione alla vicenda di cui al punto 2, il Signor **X X** (C.F. OMISSIS), euro 13.854,47 (tredicimilaottocentocinquantaquattro,47);

I.3 in relazione alla vicenda di cui al punto 3, il Signor **X X** (C.F. OMISSIS), euro 16.347,91(sedicimilatrecentoquarantasette,91);

I.4 in relazione alla vicenda di cui al punto 4, il Signor **X X** (C.F. OMISSIS), euro 8.600,20 (ottomilaseicento,20);

I.5 alle predette somme, comprensive di rivalutazione monetaria, vanno aggiunti gli interessi legali, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo;

I.6 i convenuti, come sopra condannati, sono altresì

condannati al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, in parti uguali, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dall'Agenzia delle entrate, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della

dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 13.1.2026.

L'estensore	Il Presidente
Saverio Galasso	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 19 gennaio 2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in **€ 701,10 (settecentouno/10).**

Il Dirigente Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente